



## CIRCOLARE N. 16

*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO

UFFICIO I - II - IV

Alle Amministrazioni centrali  
dello Stato

A tutte le Amministrazioni  
autonome

Agli Uffici centrali del  
Bilancio presso i Ministeri

e, p.c.

Alla Presidenza del Consiglio  
dei Ministri

Alla Corte dei conti

Alle Ragionerie territoriali  
dello Stato

All'Istituto nazionale di  
statistica

**OGGETTO:** Previsioni di bilancio per l'anno 2022 e per il triennio 2022 – 2024 e Budget per il triennio 2022 – 2024. Proposte per la manovra 2022.

### ***1. Premessa***

Lo scenario macroeconomico e di finanza pubblica nell'ambito del quale definire le previsioni di bilancio per il prossimo triennio è condizionato dal permanere delle misure di contenimento della pandemia da virus COVID-19. Nel corso del 2020 e nella prima parte del 2021, con vari decreti legge, il Governo ha inteso sostenere i settori dell'economia più penalizzati dalle misure di contrasto al diffondersi della pandemia che hanno comportato un impatto negativo sul tessuto economico del Paese, attraverso l'erogazione di una rilevante quantità di risorse finanziarie in favore di settori e soggetti più incisi dalla crisi.

In tale contesto si è inserita anche la presentazione alla Commissione europea il 30 aprile 2021 del Piano Nazionale di Ripresa e resilienza (PNRR), con il quale, al fine di accedere ai fondi del Next Generation EU (NGEU), lo Stato Italiano ha presentato un piano contenente progetti, misure e riforme per l'attuazione di

investimenti da realizzare nel periodo 2021-2026 in specifiche aree di intervento riconducibili a sei pilastri fondamentali.<sup>1</sup>

Il Piano italiano prevede investimenti pari a 191,5 miliardi di euro, a cui si aggiungono ulteriori 30,6 miliardi di risorse nazionali, confluiti nel Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, approvato con il decreto legge n. 59 del 6 maggio 2021.

Pertanto, tenuto conto della necessaria esigenza di attuare nei tempi prestabiliti dal PNRR i previsti progetti, appare evidente che occorrerà dare priorità alla realizzazione di tali interventi utilizzando opportunamente ed efficacemente le risorse a disposizione.

Tutto ciò premesso, è da ritenere che l'approccio alla formulazione delle previsioni debba essere improntato a criteri di particolare prudenza e di essenzialità nella predisposizione delle proposte, considerando prioritario, nella programmazione delle attività da svolgere, l'utilizzo delle risorse assegnate sia con i recenti provvedimenti d'urgenza (c.d. decreti legge sostegni), sia con il PNRR ed il correlato Piano complementare, valutando solo in misura residuale eventuali richieste incrementalmente degli stanziamenti disponibili a legislazione vigente che dovranno, comunque, essere motivate dettagliatamente. È opportuno, inoltre, che nella formulazione delle proposte siano valutate possibili riallocazioni di risorse, nell'ambito del proprio bilancio, tra spese e interventi non più necessari ed esigenze ritenute fondamentali, anche in relazione ad una eventuale revisione degli obiettivi istituzionali.

Le previsioni di bilancio per il 2022 dovranno tenere conto, come avvenuto per gli anni precedenti, delle innovazioni previste dal decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, in materia di riordino della disciplina per la gestione del bilancio e di potenziamento della funzione del bilancio di cassa, come modificato dal decreto legislativo 16 marzo 2018, n. 29. Infatti, l'introduzione del concetto di impegno pluriennale ad esigibilità (cosiddetto IPE) comporta che tutte le Amministrazioni dovranno orientare la programmazione di bilancio valutando attentamente gli effetti dell'introduzione delle regole per l'assunzione dell'IPE sulla fase di formazione delle previsioni per il prossimo triennio sia in termini di competenza, che in termini di cassa. Ovviamente, resta confermata la necessità di effettuare le previsioni di bilancio tenendo conto degli impegni pluriennali già assunti in passato, anche al fine di proporre adeguamenti degli stanziamenti riferiti alla legislazione vigente.

Sono ribadite le procedure normative che riguardano, in particolare, l'integrazione del processo dell'attività di revisione della spesa nel ciclo di bilancio come previsto dalla legge n. 196 del 2009 e la reinscrizione in bilancio dei residui passivi cancellati dal Rendiconto.

Si rammenta, inoltre, che dall'esercizio 2022 non saranno più vigenti le disposizioni dell'art. 4-*quater*, comma 1, lettera b), del decreto-legge 18/4/2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi

---

<sup>1</sup> I progetti contenuti nel PNRR riguardano: 1) transizione verde; 2) trasformazione digitale; 3) crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, compresi coesione economica, occupazione, produttività, competitività, ricerca, sviluppo e innovazione e un mercato unico ben funzionante con PMI forti; 4) coesione sociale e territoriale; 5) salute e resilienza economica, sociale e istituzionale, anche al fine di aumentare la capacità di reazione e la preparazione alle crisi; 6) politiche per la prossima generazione, infanzia e gioventù, incluse istruzione e competenze.

sismici” (cosiddetto “Sblocca cantieri”), il quale, in via sperimentale per gli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021, ha previsto: i) la possibilità di effettuare riassegnazioni di entrate finalizzate per legge sui pertinenti capitoli in ciascuno degli anni del bilancio pluriennale; ii) l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 30, comma 2, lett. b) della legge 196/2009 anche alle autorizzazioni di spesa in conto capitale a carattere permanente e a quelle annuali; iii) il prolungamento dei termini di conservazione dei residui propri e dei residui di stanziamento per le spese in conto capitale. Nel formulare le previsioni si dovrà quindi tenere conto di tale circostanza e, in particolare, che dal 2022 per la spesa in conto capitale tornano ad essere vigenti i termini di conservazione dei residui di cui al comma 3 dell’articolo 34-*bis* della legge n. 196 del 2009.

Nelle more della definitiva decisione sull’eventuale individuazione delle azioni come unità elementare di bilancio ai fini della gestione e della rendicontazione ai sensi del comma 8, dell’art. 25-*bis* della legge n. 196 del 2009, continueranno ad essere valutate le proposte di modifica dell’articolazione per azioni ai fini di una migliore specificazione delle missioni e dei programmi del bilancio dello Stato in base alla finalità della spesa con le modalità descritte nella Nota tecnica n. 1. Resta fermo, comunque, che l’articolazione delle unità di voto in azioni riveste attualmente carattere meramente conoscitivo ai sensi dell’articolo 25-*bis*, comma 7, secondo periodo, della legge n. 196 del 2009. In tale contesto, le azioni costituiscono le unità di riferimento per la definizione degli obiettivi nelle note integrative agli stati di previsione di ciascun Ministero, come meglio specificato all’articolo 21, comma 11, lettera a), della legge n. 196 del 2009 a seguito delle revisioni introdotte con il decreto legislativo correttivo n. 116 del 2018.

Si ricorda, infine, che possono essere proposti, tramite la consueta procedura, aggiornamenti degli stanziamenti relativi a entrate di scopo con carattere di prevedibilità e monitorabilità che, in precedenza, venivano riassegnate in corso di esercizio.

Premesso quanto sopra, la presente circolare fornisce istruzioni alle Amministrazioni per la formulazione delle proposte relative alle previsioni di bilancio a legislazione vigente per l’anno 2022 e per il triennio 2022-2024, e definisce il calendario degli adempimenti da porre in essere relativamente ai documenti contabili, finanziari ed economici. Per un maggiore dettaglio in ordine a tempi e procedure si fa rinvio alle Note tecniche allegate alla presente Circolare.

## ***2. La formazione delle previsioni a legislazione vigente 2022-2024***

### ***2.1 Previsioni della Sezione II del disegno di legge di bilancio***

Il disegno di legge di bilancio deve essere presentato alle Camere entro il 20 ottobre di ogni anno ed è composto da due sezioni distinte: la Sezione I, dedicata alle innovazioni legislative, e la Sezione II, contenente il bilancio a legislazione vigente e le variazioni non determinate da innovazioni normative (rifiinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni di entrate e spese disposte da norme preesistenti).

Con la Nota tecnica n. 1 si forniscono indicazioni più dettagliate per la formulazione delle previsioni da riportare nella Sezione II del disegno di legge di bilancio sulla base della legislazione vigente e

delle altre facoltà (rimodulazioni compensative verticali e orizzontali, ecc.) esercitabili anche in funzione del cronoprogramma dei pagamenti.

Non costituiscono aggiornamenti della legislazione vigente eventuali proposte relative a rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni di spese previste da norme vigenti che non siano compensate; queste ultime facoltà, infatti, insieme alle innovazioni legislative introdotte con la Sezione I, compongono il complesso della manovra di finanza pubblica.

Inoltre, in conformità con la funzione programmatica di medio periodo del bilancio, le Amministrazioni dovranno formulare le proposte per ciascuno dei tre esercizi considerati nel bilancio di previsione, affiancando alle previsioni di competenza anche quelle di cassa basate sul cronoprogramma dei pagamenti, qualora necessario con un orizzonte temporale anche oltre il triennio.

## ***2.2 Criteri e facoltà per la formulazione delle proposte***

### ***2.2.1 Criteri generali***

Pur rimandando alle specifiche indicazioni fornite nella Nota tecnica n. 1, si ricorda che le previsioni andranno formulate nel rispetto dei principi contabili generali contenuti nell'Allegato 1 della legge n. 196 del 2009. In particolare, si richiama l'attenzione delle Amministrazioni sui seguenti principi da osservare, oltre ovviamente a quello della competenza finanziaria modificato secondo il nuovo concetto di imputazione in bilancio in base all'esigibilità:

- il principio della **veridicità** (le previsioni devono essere basate sulla rigorosa valutazione dei flussi finanziari generati dalle operazioni che si svolgeranno nel periodo di riferimento, evitando le sottovalutazioni e le sopravvalutazioni e tenendo conto anche dei residui presunti provenienti dalla gestione dell'anno corrente e degli esercizi precedenti);
- il principio dell'**attendibilità** (le previsioni devono essere basate su analisi e stime ragionevoli, anche relativamente all'acquisizione e utilizzo delle risorse e alla confrontabilità tra strutture analoghe);
- i principi della **correttezza** e della **chiarezza** (è necessario il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili di programmazione e previsione e le informazioni fornite devono essere comprensibili ed esposte in maniera sintetica e analitica, in modo da rendere possibile l'esame dei dati contabili e un'adeguata rappresentazione dell'attività svolta);
- il principio della **congruità** e quello della **coerenza** (le quantificazioni devono rispettare le finalità perseguite, attraverso la comparazione tra il bilancio di previsione e i risultati della gestione precedente e tra lo stato di attuazione dei programmi in corso e il cronoprogramma);
- il principio della **prudenza** (devono essere iscritte solo le entrate effettivamente realizzabili nel periodo considerato mentre le spese trovano un limite nelle risorse finanziarie iscritte in bilancio in relazione al piano finanziario dei pagamenti nel periodo di riferimento);

- il principio della **verificabilità** (si deve poter ricostruire attraverso l'esame delle informazioni disponibili, anche a livello documentale, il procedimento di valutazione che ha condotto alla formulazione delle previsioni).

Nel formulare gli schemi degli stati di previsione, ciascun Ministero dovrà stabilire le priorità degli interventi, quantificando, anche sulla base delle proposte dei responsabili della gestione dei Programmi, le risorse necessarie per la loro attuazione e articolandole puntualmente per ciascuno degli anni del bilancio triennale 2022-2024, nonché per il successivo arco di tempo pluriennale.

In tale contesto potranno essere avanzate proposte di rimodulazione ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera a), della citata legge n. 196 del 2009, per le quali si rinvia al paragrafo 3.2 della Nota tecnica n. 1. Resta ferma la possibilità di revisione delle proposte da parte del Ministero dell'economia e delle finanze al fine di assicurare la compatibilità delle stesse con gli obiettivi di finanza pubblica.

### ***2.2.2 Criteri per migliorare la programmazione finanziaria a legislazione vigente: determinazione degli stanziamenti relativi a spese di particolare natura***

Ai fini dell'aggiornamento delle previsioni di spesa per oneri inderogabili e fabbisogno, di cui, rispettivamente, alle lettere a) e c) del comma 5, dell'articolo 21 della legge 196 del 2009, si segnala innanzitutto la necessità, per le Amministrazioni che propongano richieste di aumento delle spese di fabbisogno, rispetto a quelle autorizzate a legislazione vigente, **di giustificare sempre le ragioni dell'incremento previsto, illustrando la richiesta in maniera più dettagliata nei casi in cui sui relativi capitoli di spesa si siano registrate, nell'anno precedente, significative economie a consuntivo**; tali informazioni andrebbero riportate anche nella sezione II della nota integrativa (criteri di formulazione delle previsioni). **In assenza di un'adeguata motivazione a sostegno, le proposte in questione non potranno essere assentite.**

Giova ricordare che, in particolare **per le spese di fabbisogno**, l'analisi volta alla formulazione delle proposte non dovrà essere limitata alla valutazione di eventuali richieste di incremento dello stanziamento, ma dovrà essere ampliata anche alla **verifica del mantenimento in bilancio di tutto o parte dello stanziamento in relazione alle effettive esigenze di programmazione e capacità di impegno delle risorse.**

Allo scopo di agevolare le Amministrazioni nella formulazione delle proposte relative alle spese di fabbisogno per il funzionamento delle strutture, l'Ispettorato generale del bilancio, come per gli anni precedenti, renderà disponibili ai referenti delle Amministrazioni centrali, sul portale di contabilità economica analitica, nella sezione "Documenti per l'Amministrazione", una serie di tabelle che espongono l'andamento negli ultimi anni dei costi degli acquisti di beni e servizi, che nel sistema di contabilità economica costituiscono l'aggregato dei costi di gestione oggetto di numerose iniziative di razionalizzazione della spesa;

ciò consentirà un'analisi più approfondita e mirata dei fabbisogni necessari all'acquisto di beni e servizi e la determinazione di stanziamenti calibrati sulle effettive esigenze.

Le Amministrazioni dovranno, inoltre, aggiornare la quantificazione della spesa afferente alle varie tipologie di **oneri inderogabili**, tenendo conto dei parametri che ne regolano l'evoluzione, svolgendo, quindi, un ruolo attivo nella rideterminazione degli stanziamenti. Le previsioni per gli oneri inderogabili dovranno pertanto essere basate sul monitoraggio dell'andamento delle determinanti della spesa e su una stima realistica del loro sviluppo nel prossimo triennio e nel successivo arco di tempo pluriennale, dettagliata in maniera analitica con riferimento all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari e all'utenza di riferimento, riportando nella documentazione allegata alle proposte, qualora possibile, le ipotesi sottostanti le stime e ogni altro elemento utile per la verifica delle quantificazioni. Le Amministrazioni potranno eventualmente ipotizzare - ove possibile in via amministrativa - una modifica dei parametri che determinano la spesa al fine del contenimento della stessa.

A tal fine, come specificato nella Nota tecnica n. 1, le amministrazioni dovranno procedere nel modo seguente:

- per i capitoli di spesa appartenenti alle categorie economiche “1-Redditi da lavoro dipendente”, “3- Imposte pagate sulla produzione”, “8-Risorse proprie Unione europea” e appartenenti alla missione di spesa “34-Debito pubblico”, come gli scorsi anni le amministrazioni potranno inserire le proposte contabili nelle schede con le usuali funzionalità, ferma restando la necessità di precisare nelle relative note le informazioni di cui sopra;
- per tutti gli altri capitoli di spesa di oneri inderogabili resta preclusa la possibilità di inserire nella scheda valori contabili e le eventuali proposte andranno inserite per esteso nel campo note. Tali schede saranno da firmare e validare come tutte le altre. Le proposte così formulate saranno valutate dall'UCB ed eventualmente saranno effettuati i relativi inserimenti di dati contabili nel sistema informativo a cura dei medesimi Uffici, previo assenso dell'IGB da formalizzare anche a mezzo mail.

In ogni caso, le Amministrazioni sono chiamate a giustificare le previsioni per le spese relative agli oneri inderogabili (ad eccezione delle spese del personale, per le quali i criteri per la quantificazione verranno descritti in apposito paragrafo della nota tecnica n.1).

Per quanto riguarda le leggi di spesa che autorizzano l'iscrizione in bilancio di **contributi pluriennali** ai sensi dell'articolo 30, comma 3, lettera a), della legge n. 196 del 2009, che sono utilizzati per stipulare mutui con istituti di credito il cui onere di ammortamento è posto a carico dello Stato, si rammenta la necessità che le Amministrazioni che erogano il contributo comunichino al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato il piano di ammortamento del mutuo con distinta indicazione della quota capitale e della quota interessi o, in alternativa, qualora siano intervenute variazioni rispetto al piano originario, l'eventuale rimodulazione del profilo temporale e finanziario dei mutui da attivare. In ogni caso, in sede di previsione, per i mutui già attivati, si rende necessario iscrivere il contributo ripartendolo tra le spese per interessi passivi e quelle per il rimborso di passività finanziarie.

Pertanto, le Amministrazioni dovranno effettuare la ricognizione dei mutui in essere, al fine di allineare tali spese ai reali fabbisogni, in relazione ai rispettivi piani di ammortamento.

### ***2.2.3 Revisione della rappresentatività della struttura del bilancio***

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 21, comma 2-ter, della legge n. 196 del 2009, con il disegno di legge di bilancio viene annualmente effettuata la revisione degli stanziamenti iscritti in ciascun programma e delle relative autorizzazioni legislative, anche ai fini dell'attribuzione dei programmi medesimi a ciascuna Amministrazione sulla base delle rispettive competenze. Pertanto, si segnala la necessità che le Amministrazioni verifichino e/o segnalino l'eventuale sussistenza di criticità in termini di rappresentatività delle rispettive strutture per programmi e delle loro articolazioni in azioni, anche al fine di valutare eventuali spostamenti di risorse tra le diverse Amministrazioni coinvolte nella gestione delle politiche di settore.

A tale riguardo, si richiama l'attenzione sulla progressiva evoluzione delle politiche sottostanti i programmi e sulle riorganizzazioni intervenute nei Ministeri, che hanno comportato modifiche sia della struttura per missioni, programmi e azioni, sia nell'attribuzione di alcuni programmi ai Ministeri competenti, al fine di garantire la migliore articolazione del bilancio. Utili elementi al riguardo potranno essere desunti, come di consueto, dalla nota metodologica per le azioni, relativa alla legge di bilancio 2016-2018, reperibile in allegato alla Circolare RGS n. 20 del 23 giugno 2016 ([http://www.rgs.mef.gov.it/Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2016/20/Nota\\_metodologica\\_per\\_Azioni\\_2016-2018](http://www.rgs.mef.gov.it/Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2016/20/Nota_metodologica_per_Azioni_2016-2018)).

### ***2.3 Quantificazione degli stanziamenti di bilancio***

La riforma della legge di bilancio è ormai al quarto anno di attuazione per le previsioni di bilancio; si ritiene utile ricordare, ancora una volta, che il potenziamento della fase di cassa pone maggiore attenzione sul momento in cui le risorse sono effettivamente incassate ed erogate dallo Stato piuttosto che sul momento in cui sorge un'obbligazione attiva o passiva.

L'attenzione sulla previsione dei flussi di cassa e sulle risorse finanziarie necessarie a colmare gli squilibri tra incassi e pagamenti, è finalizzata alla riduzione del fenomeno dei residui attivi e passivi, nonché ad un miglior controllo degli andamenti di finanza pubblica, con particolare attenzione al fabbisogno e al debito pubblico, in coerenza con l'evoluzione delle regole fiscali sovranazionali.

In tale direzione, la modifica della nozione di impegno di spesa prevede l'obbligo di individuazione puntuale degli elementi essenziali dell'impegno (la ragione del debito, l'importo da pagare, le previste scadenze di pagamento e il soggetto creditore) che costituiscono i presupposti per l'adozione del relativo provvedimento e la sua contabilizzazione in bilancio in funzione della scadenza prevista per il pagamento dell'obbligazione. **È necessario, quindi, che le Amministrazioni, nel determinare gli stanziamenti da iscrivere in bilancio, sia in termini di competenza che di cassa, tengano conto in maniera puntuale**

**dell'esercizio finanziario in cui l'obbligazione verrà a scadenza sulla base della pianificazione della spesa.**

In analogia a quanto rappresentato lo scorso anno, anche per il 2022, occorrerà prendere in considerazione i principi introdotti con la riforma, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

1) assicurare la sussistenza delle disponibilità finanziarie ai fini dell'assunzione degli impegni di spesa (secondo il nuovo concetto) sia in termini di competenza che di cassa. In particolare, la disponibilità delle risorse finanziarie - ferma restando la sussistenza di quella in termini di competenza per l'intero arco temporale previsto nell'impegno pluriennale - deve essere assicurata, in termini di cassa, almeno per il primo anno di imputazione in bilancio sin dal momento dell'assunzione dell'impegno e, per gli anni successivi, garantendo il rispetto del piano finanziario dei pagamenti anche mediante l'utilizzo degli strumenti di flessibilità stabiliti dalla legislazione vigente in fase gestionale o in sede di formazione del disegno di legge di bilancio. Al riguardo giova richiamare quanto dispone la circolare RGS n. 29 del 2019, cui si rinvia, in materia di impegni di spesa per trasferimenti ad amministrazioni pubbliche. In fase di previsione la disponibilità di cassa va valutata rispetto alla prevista massa spendibile tenendo conto del presumibile smaltimento pluriennale dei residui, e deve essere quindi assicurata in tutti gli anni compresi nel bilancio pluriennale;

2) tenere conto delle norme in materia di impegno e pagamento inerenti la gestione della spesa effettuata dalle Amministrazioni tramite funzionari o commissari delegati, comunque denominati. Con l'introduzione - nel nuovo comma 2-bis dell'articolo 34 della legge n. 196 del 2009 - del concetto di "impegno di spesa delegata" si è inteso declinare, con riferimento a tale modalità di gestione della spesa, il nuovo concetto di impegno che, come noto, per la spesa sostenuta dagli ordinatori primari, è disciplinato dalle disposizioni del comma 2 del medesimo articolo 34. In particolare, in base al comma 2-bis, "gli impegni di spesa delegata sono assunti dall'Amministrazione nei limiti dello stanziamento, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni assunte o programmate dai funzionari delegati sono esigibili, sulla base di un programma di spesa, opportunamente documentato, comunicato dai medesimi funzionari delegati e commisurato all'effettivo fabbisogno degli stessi". La predisposizione dei programmi di spesa da parte dei funzionari delegati, ancorché non sia da considerarsi vincolante ai fini della predisposizione del cronoprogramma e della successiva assunzione degli impegni da parte dell'Amministrazione, è volta a fornire alla stessa le informazioni circa l'effettiva esigibilità delle obbligazioni sottostanti. Si ritiene pertanto necessario che, nella fase di predisposizione del bilancio di previsione, l'Amministrazione tenga conto dei programmi di spesa predisposti dai funzionari delegati per il periodo di riferimento e ne incentivi la predisposizione e l'aggiornamento in modo da rendere possibile una formulazione delle proposte basata sul fabbisogno di spesa previsto. La predisposizione, da parte dell'Amministrazione, del cronoprogramma dei pagamenti nel caso di spesa delegata deve infatti avvenire sulla base dei fabbisogni espressi dai funzionari delegati nei programmi di spesa dinanzi richiamati, ancorché non vincolanti. In tal senso, la conoscenza di detti fabbisogni risulta rilevante anche per la definizione delle proposte di cassa. Nel rinviare alla circolare RGS n. 21 del 2018 per maggiori indicazioni in merito alla spesa delegata, si rammenta che l'introduzione



della disciplina in esame ha effetti in termini di residui passivi; in particolare, dall'impegno di spesa delegata possono scaturire i "residui di spesa delegata" in relazione agli importi degli ordini di accreditamento non interamente utilizzati entro il termine di chiusura dell'esercizio. Tali residui seguono comunque la medesima disciplina contabile dei residui relativi alla spesa diretta, ad esempio per quanto riguarda i termini di conservazione;

3) tenere conto della modifica delle norme riguardanti le assegnazioni dei fondi agli Uffici periferici con l'abrogazione della legge 17 agosto 1960, n. 908. L'articolo 34-*quater* della legge n. 196 del 2009 estende la possibilità per le Amministrazioni centrali di provvedere alla assegnazione ai propri Uffici periferici di fondi da gestire secondo le modalità proprie degli ordinatori primari di spesa, prevedendo che ciò possa avvenire sia per l'esercizio delle funzioni ad essi attribuite da specifiche disposizioni di legge o regolamento, sia per l'espletamento delle attività rimesse agli stessi dagli Uffici centrali.

Lo strumento messo a disposizione delle Amministrazioni per programmare più correttamente gli impegni (oltre che i pagamenti) in ciascun anno e, quindi, anche di ausilio alle proposte di stanziamenti di competenza e cassa, è il piano finanziario dei pagamenti (cronoprogramma). L'utilizzo corretto di tale strumento consentirà di programmare al meglio i flussi finanziari in modo da consentire l'impegno delle somme ai sensi della richiamata normativa contabile.

Quanto alle entrate, si evidenzia che la nuova nozione contabile di accertamento qualificato, in base al quale si prevede l'avvicinamento dell'accertamento alla fase della riscossione, prosegue la fase di sperimentazione, come disciplinata dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 maggio 2018. Conseguentemente, modifiche alle modalità di predisposizione delle previsioni di entrata saranno introdotte al termine della sperimentazione e, sulla base degli esiti della medesima, verranno fornite le relative istruzioni.

### ***2.3.1 Il ruolo della cassa e il piano finanziario dei pagamenti***

Per le proposte di cassa in fase di formazione del bilancio di previsione vi è l'obbligo, per i responsabili della gestione dei programmi, della predisposizione del piano finanziario dei pagamenti che tenga conto del concetto di impegno contabile ad esigibilità (IPE), in relazione al quale l'imputazione dell'impegno avviene nell'anno in cui è previsto il pagamento e quindi in funzione all'esigibilità dell'obbligazione (a scadenza).

L'Amministrazione quindi deve avanzare per il bilancio pluriennale richieste di cassa coerenti con la previsione di smaltimento dei residui passivi presunti (anche con riferimento a quelli di nuova formazione) e con la previsione di pagamento della competenza iscritta in bilancio per i suddetti anni.

Un efficace ed efficiente utilizzo delle risorse di cassa a disposizione dell'Amministrazione non può prescindere da una adeguata capacità di coordinamento tra le varie strutture ministeriali volta a garantire la tempestiva individuazione e messa a disposizione delle risorse occorrenti per i pagamenti.

Anche per quanto riguarda le eventuali **proposte di rimodulazione** delle dotazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera a), della legge n. 196 del 2009, in via compensativa all'interno di ciascuno stato di previsione e il ricorso alla flessibilità per l'adeguamento delle dotazioni di competenza e di cassa a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti deve essere giustificato, anche quando si sostanzia in una mera rimodulazione in avanti dei fattori legislativi, fornendo le ragioni della variazione per ciascun anno, in modo particolare quando si tratti di una riduzione.

### ***2.3.2 La rimodulazione delle spese in conto capitale sulla base del cronoprogramma dei pagamenti e per effetto della cancellazione dei residui***

Con riferimento alle autorizzazioni di spesa pluriennali in conto capitale non a carattere permanente, restano confermate anche per l'anno 2022 le facoltà riconosciute all'Amministrazione<sup>2</sup>, di disporre delle somme non impegnate a chiusura dell'esercizio, appositamente individuate, per riscriverle con il disegno di legge di bilancio nella competenza degli esercizi successivi in relazione a quanto riportato nel piano finanziario dei pagamenti, ciò anche per gli eventuali residui di stanziamento.

Va sottolineato, come già accennato nelle Premesse della presente circolare, che a partire dall'esercizio 2022 cessa di avere effetto l'art. 4-*quater*, comma 1, lettera c), del decreto legge n. 32 del 2019 (c.d. "Sblocca cantieri"), il quale ha disposto che la facoltà in parola si applicava, in via sperimentale, per gli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021, anche alle autorizzazioni di spesa in conto capitale annuali ed a quelle pluriennali a carattere permanente. Di conseguenza, dall'esercizio 2022, le autorizzazioni pluriennali di spesa in conto capitale, per le quali è possibile esercitare la menzionata facoltà di riscrittura negli esercizi successivi delle somme non impegnate (ex art. 30, comma 2, lettera b, della legge n. 196 del 2009), tornano ad essere esclusivamente quelle oggetto di rilevazione per la stesura della Nota Illustrativa sulle leggi pluriennali di carattere non permanente allegata alla Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza, di cui all'art. 10-*bis* della legge n. 196 del 2009.

Tuttavia, poiché in fase di disegno di legge di bilancio tale facoltà potrà essere esercitata solo qualora in sede di consuntivazione dell'esercizio 2020 (anno per il quale il citato art. 4-*quater*, comma 1, lettera c) del DL 32/2019 è vigente) sia stata manifestata la volontà di esercitare la facoltà stessa, indicando le specifiche autorizzazioni su cui applicarla negli appositi allegati al DAR (cfr. circolare RGS n. 4 del 29 gennaio 2021 "Accertamento residui passivi di bilancio e residui passivi perenti alla chiusura dell'esercizio finanziario 2020"), con il disegno di legge di bilancio 2022-2024 potranno essere riscritte in bilancio le somme indicate nei DAR anche con riferimento alle autorizzazioni pluriennali in conto capitale a carattere permanente e a quelle annuali.

Pertanto, con il disegno di legge di bilancio 2022-2024, le Amministrazioni potranno esercitare tale facoltà a valere sulle risorse all'uopo identificate dalle stesse in sede di Rendiconto 2020. A tal fine è

---

<sup>2</sup> In base a quanto segnalato con le circolari RGS n. 9 e n. 15 del 2017.

disponibile sul SICOGE una apposita funzione; per maggiori dettagli si rinvia al paragrafo 3.1 della Nota tecnica n. 1.

### ***2.3.3 Riaccertamento annuale residui passivi perenti e iscrizione in bilancio***

Restano inalterate le procedure per il riaccertamento annuale da parte delle Amministrazioni della sussistenza delle ragioni che giustificano la permanenza nelle scritture contabili delle partite debitorie iscritte nel Conto del patrimonio quali residui passivi perenti, secondo le indicazioni fornite dalla citata circolare RGS n. 4 del 2021, determinando l'eliminazione dei residui passivi perenti non più dovuti, considerati economie patrimoniali ai sensi dell'art. 34-ter della legge n. 196 del 2009 e riportati in apposito allegato al Rendiconto 2020.

In esito a tale riaccertamento, a partire dal 2022, con il disegno di legge di bilancio le risorse relative all'ammontare dei residui perenti eliminati potranno essere iscritte su base pluriennale, in appositi fondi da ripartire iscritti negli stati di previsione delle Amministrazioni interessate, previa valutazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze del relativo impatto sui conti pubblici, compatibilmente con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica e tenendo conto della natura delle partite debitorie cancellate.

In relazione agli esiti del riaccertamento in parola, quali risultano dal Rendiconto 2020 e tenuto conto degli obiettivi di finanza pubblica, l'Ispettorato generale del bilancio quantificherà l'alimentazione dei suddetti fondi da ripartire.

### ***2.3.4 La flessibilità in fase di formazione del bilancio per effetto della riforma***

Viene confermata per il 2022, sulla base delle indicazioni della circolare RGS n. 30 del 2016, la flessibilità a disposizione delle Amministrazioni prevista dall'articolo 23, comma 3, lettera a), della legge n. 196 del 2009.

In particolare, oltre alla già citata facoltà di rimodulazione per effetto delle modifiche nella gestione dei residui, ferma restando la preclusione dell'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti, si prevede per ciascun Ministero, la possibilità:

- di rimodulare in via compensativa, anche tra Missioni di spesa diverse, le dotazioni finanziarie di spesa di parte corrente e in conto capitale previste a legislazione vigente, relative ai fattori legislativi, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) (c.d. rimodulazioni verticali);
- di rimodulare nell'arco del bilancio pluriennale in termini di competenza e cassa le dotazioni finanziarie delle autorizzazioni di spesa in relazione a quanto previsto nel cronoprogramma dei pagamenti, ivi incluse le dotazioni finanziarie relative alle autorizzazioni pluriennali di spesa in conto capitale rimodulate ai sensi dell'articolo 30, comma 2 lettera a) – limitatamente al solo triennio di riferimento del bilancio di previsione per la fattispecie particolare delle autorizzazioni pluriennali di spesa in conto capitale a carattere

permanente e fermo restando l'ammontare della spesa complessiva autorizzata dalla legislazione vigente (c.d. rimodulazioni orizzontali).

Per maggiori dettagli sull'esercizio di tali facoltà si rinvia al paragrafo 3 della Nota tecnica n. 1.

#### ***2.4 Riorganizzazioni strutture dei Ministeri***

Nel caso in cui i provvedimenti di riorganizzazione da adottare in attuazione di disposizioni normative vigenti non siano stati perfezionati alla data di presentazione delle proposte, le Amministrazioni interessate dovranno inviare all'Ispettorato generale del bilancio, entro la data del 15 luglio p.v., appositi prospetti che mettano in relazione la struttura organizzativa preesistente con la nuova derivante dai processi di riorganizzazione in corso con le corrispondenti missioni, programmi e azioni del bilancio dello Stato, fatte salve eventuali modifiche che dovranno essere successivamente segnalate al perfezionamento dei predetti provvedimenti.

In via generale, si ricorda che ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 196 del 2009 la significatività dei programmi del bilancio e l'affidamento di ciascun programma di spesa a un unico centro di responsabilità amministrativa costituiscono criteri di riferimento per i processi di riorganizzazione delle amministrazioni.

Riguardo all'attuazione dell'art. 3, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con la legge di conversione 22 aprile 2021, n. 55, recante: «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», il quale ha previsto il trasferimento al Ministero della transizione ecologica della Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica e della Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari del Ministero dello sviluppo economico, si fa presente che, nelle more della definizione delle necessarie disposizioni attuative, **la compilazione delle schede proposte sarà effettuata considerando, da un punto di vista tecnico e dei sistemi informativi, le menzionate Direzioni ancora come ricomprese nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Sarà cura del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvedere all'attuazione della norma sopra richiamata in sede di definizione del disegno di legge di bilancio.**

#### ***2.5 Spese di personale***

Per quanto concerne le spese per il personale si rinvia allo specifico punto riportato nella Nota tecnica n. 1.

#### ***2.6 Proposte di previsioni per le entrate e aggiornamento delle entrate "stabilizzate"***

Per quanto riguarda le **entrate**, le proposte di previsioni per il triennio 2022-2024 si riferiscono ai capitoli/articoli quali unità elementari del bilancio. I criteri per la formulazione delle proposte di entrata su

base triennale da parte delle Amministrazioni competenti rimangono immutati rispetto a quelli adottati per i precedenti esercizi finanziari.

Come già evidenziato, l'introduzione dell'accertamento qualificato non determina modifiche ai criteri di elaborazione delle previsioni di entrata per il triennio 2022-2024. L'esercizio finanziario a decorrere dal quale la nuova nozione contabile diviene efficace ai fini della predisposizione del bilancio di previsione è, infatti, da definirsi, al termine della sperimentazione, mediante apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, secondo quanto disciplinato dall'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo n. 29 del 2018.

Con riferimento alle **entrate tributarie**, le previsioni dovranno essere formulate sulla base delle più aggiornate indicazioni sull'evoluzione del gettito e delle variabili macroeconomiche cui tale gettito è collegato, nonché delle eventuali modifiche normative intervenute in materia. Le ipotesi sottostanti all'evoluzione dei cespiti tributari dovranno essere precisate secondo le indicazioni riportate nella Nota tecnica n. 1, paragrafo 2.2.

Con riferimento alle **entrate non tributarie**, la valutazione dovrà fare riferimento alle caratteristiche proprie di ciascun cespite e alla legislazione di riferimento. Le Amministrazioni competenti provvederanno alla formulazione delle proposte, in termini di competenza e di cassa, secondo le modalità e le procedure indicate nello specifico punto riportato nella citata Nota tecnica n. 1, paragrafo 2.2.

Allo stato di previsione dell'entrata viene, altresì, allegato un rapporto annuale sulle spese fiscali, predisposto da una apposita Commissione istituita con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 aprile 2016, in cui sono elencate le forme di esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile o dell'imposta ovvero di regime di favore derivanti da disposizioni normative vigenti, con indicazione della relativa descrizione e della tipologia dei beneficiari e, ove possibile, della quantificazione degli effetti finanziari, secondo quanto disposto dall'articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009.

Per quanto riguarda le **entrate di scopo finalizzate per legge da iscrivere in bilancio già in fase di previsione**, anche per l'anno 2022 occorrerà aggiornare gli importi degli stanziamenti già iscritti in bilancio attraverso la procedura di "stabilizzazione", che potrebbero non risultare in linea con il regolare andamento delle entrate.

Per quanto concerne la valutazione di eventuali ulteriori stabilizzazioni, la revisione delle entrate attraverso il monitoraggio dei versamenti effettivamente affluiti e l'allineamento della previsione di spesa alle somme effettivamente incassate, si richiamano le disposizioni e le istruzioni fornite con la circolare RGS n. 14 del 21 aprile 2021 riguardante "Assestamento del bilancio di previsione e Budget rivisto per l'anno finanziario 2021".

Su tali aspetti si fa peraltro rinvio, per maggiori dettagli, anche alla circolare RGS n. 2 del 20 gennaio 2021, concernente "Inclusione nelle previsioni di bilancio per il triennio 2021-2023 degli stanziamenti finanziati con la riassegnazione di alcune entrate di scopo", rammentando in particolare che la stabilizzazione non costituisce un'autorizzazione di spesa a decorrere e che le proposte verranno valutate anche in considerazione della effettiva spendibilità delle somme in corso d'anno.

## ***2.7 Calendario degli adempimenti***

Il calendario degli adempimenti, riportato di seguito, prevede il completamento dell'esame delle proposte di bilancio nel mese di luglio, per consentire la predisposizione dei documenti di bilancio nei tempi previsti per la presentazione dalla normativa vigente:

**31 maggio:** disponibilità dei dati contabili su SICOGE per l'avvio della formulazione delle proposte da parte delle Amministrazioni, ad esclusione di quelle relative al personale che potranno essere avviate solo al termine della rilevazione degli allegati delle spese per il personale.

Le attività per la compilazione degli allegati relativi alle spese di personale andranno effettuate dal 7 al 17 settembre. Per maggiori dettagli si rinvia alle Note tecniche n. 1 e n. 3.

**18 giugno:** termine ultimo per l'inserimento a SicoGE delle proposte da parte delle Amministrazioni e per l'invio agli Uffici centrali del bilancio dei seguenti file excel: rimodulazioni verticali tra autorizzazioni di fattore legislativo che interessano C.d.R. diversi (§ 3.2 della Nota tecnica n. 1); autorizzazioni di spesa rientranti nelle fattispecie di fondo opere e fondo progetti (§ 4.2 della Nota tecnica n. 1); eventuali proposte di nuove stabilizzazioni delle riassegnazioni di entrate (§ 2.2 della Nota tecnica n. 1);

**25 giugno:** termine ultimo per la validazione delle proposte da parte degli Uffici centrali del bilancio e per l'invio all'Ispettorato generale del bilancio dei suddetti file excel.

## ***2.8 Note integrative***

Le Note integrative da allegare agli stati di previsione della spesa del disegno di legge di bilancio, redatte su base triennale, sono elaborate e inserite a cura di ogni Amministrazione sul sistema informativo messo a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e sono aggiornate subito dopo l'approvazione della legge di bilancio.

Le innovazioni apportate alla struttura del bilancio dello Stato dalla legge n. 196 del 2009, con successive modificazioni, tra l'altro, hanno introdotto le "azioni" quali aggregati di bilancio sottostanti i programmi di spesa, al fine di migliorare la leggibilità delle finalità della spesa.

L'art. 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, così come modificata dalla successiva legge n. 163/2016, dispone che la Nota Integrativa riporti il contenuto di ciascun programma di spesa con riferimento alle azioni sottostanti al fine di garantire una maggiore rappresentatività agli obiettivi delle politiche finanziate attraverso il bilancio dello Stato.

Le Note integrative agli stati di previsione della spesa per il triennio 2022-2024, quindi, dovranno essere elaborate per missioni, programmi e con riferimento alle azioni del bilancio. Per ciascuna azione sono esposte le risorse finanziarie per il triennio con riguardo alle categorie economiche di spesa, e devono essere indicati i relativi riferimenti legislativi e i criteri di formulazione delle previsioni. Le Note integrative, inoltre,

contengono il piano degli obiettivi, intesi come risultati che le Amministrazioni intendono conseguire, correlati a ciascun programma e formulati con riferimento a ciascuna azione e i relativi indicatori di risultato in termini di livello dei servizi e di interventi, in coerenza con il programma generale dell'azione di Governo e con le disposizioni già previste dal decreto legislativo n. 91 del 2011 (che al Titolo V contiene disposizioni in materia di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi di bilancio).

Giova ricordare che le Amministrazioni dovranno formulare gli obiettivi in chiara relazione con le azioni del programma, tenendo conto che essi devono essere attinenti alla realizzazione e alle finalità ultime delle politiche sottostanti i programmi di spesa e non limitarsi alla mera indicazione delle attività svolte dall'Amministrazione. In sostanza, un obiettivo può fare riferimento a più di un'azione nell'ambito dello stesso programma, mentre a una azione può essere associato un solo obiettivo.

In conseguenza all'introduzione delle azioni, gli obiettivi non dovranno più essere espressi in funzione della quantificazione delle risorse finanziarie necessarie per conseguirli, in quanto tale compito è ormai svolto dalle azioni, i cui stanziamenti sono esposti nelle Note integrative.

Va, altresì, segnalato che, nella fase di previsione, in conseguenza del rafforzamento del ruolo della cassa di cui al decreto legislativo n. 93 del 2016, le Note Integrative comprendono sia gli stanziamenti di competenza sia quelli di cassa direttamente riferiti alle azioni del bilancio.

In sintesi, le Note integrative relative alla spesa includono:

- le informazioni relative al quadro di riferimento in cui l'Amministrazione opera e le priorità politiche, in coerenza con quanto indicato nel Documento di Economia e Finanza e in eventuali altri atti di indirizzo e di programmazione, che con la riforma del bilancio includono anche il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante gli obiettivi di spesa di ciascun Ministero;

- il contenuto di ciascun programma di spesa con riferimento alle azioni sottostanti;

- le risorse finanziarie per il triennio di riferimento per competenza e cassa, per ciascuna azione e con riguardo alle categorie economiche di spesa, i relativi riferimenti legislativi e i criteri di formulazione delle previsioni indicati dalle Amministrazioni;

- gli obiettivi correlati a ciascun programma e formulati con riferimento alle azioni e i relativi indicatori di risultato.

Come per gli anni scorsi si segnala che, per il programma 32.2 "Indirizzo politico", è stato stipulato un protocollo d'Intesa tra il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale del bilancio e l'Ufficio per il Programma di Governo (UPG) della Presidenza del Consiglio dei Ministri finalizzato a favorire una maggiore integrazione tra ciclo del bilancio e ciclo di programmazione strategica (vedi <http://www.programmagoverno.gov.it/monitoraggio-dellattuazione-programma/monitoraggio-su-attuazione/>); al riguardo, si rinvia alle indicazioni di dettaglio contenute nella Nota tecnica n. 2.

Dal **9 luglio 2021** le Amministrazioni procederanno alla predisposizione della Nota integrativa a partire dalla definizione degli obiettivi e degli indicatori, e successivamente, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale del bilancio, provvederà a rendere disponibili i dati finanziari provvisori del DLB 2022-2024, dandone evidenza tramite comunicazione sul portale.

Per istruzioni dettagliate e puntuali sul contenuto delle Note integrative agli stati di previsione della spesa, sui criteri da utilizzare per la loro predisposizione, sul processo, sugli attori coinvolti e sul calendario degli adempimenti si rinvia alla Nota tecnica n. 2.

Nella nota integrativa relativa allo stato di previsione dell'entrata, infine, vengono riportati i criteri adottati per la formulazione della previsione triennale relativa alle principali imposte e tasse e sono specificate, per ciascun titolo, la quota avente carattere ricorrente e quella avente carattere non ricorrente nonché gli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti al momento della presentazione del disegno di legge di bilancio.

Anche per le modalità operative di predisposizione della nota integrativa allo stato di previsione dell'entrata si rinvia alla Nota tecnica n. 2.

## ***2.9 Budget dei costi***

L'articolo 21, comma 11, lettera f), della legge n. 196 del 2009 stabilisce che le informazioni rese dal bilancio siano integrate con la rappresentazione, per ciascuno stato di previsione, del Budget dei costi della relativa Amministrazione e con il prospetto di riconciliazione delle previsioni economiche con quelle finanziarie.

Il disegno di legge di bilancio in applicazione della legge n. 163 del 4 agosto 2016, contiene, oltre alle previsioni di spesa a legislazione vigente, anche gli effetti della manovra di finanza pubblica; pertanto, le stime di costo per il triennio 2022-2024 e i prospetti di riconciliazione devono far riferimento agli stanziamenti di spesa comprensivi delle disposizioni aventi per oggetto misure quantitative, che sono funzionali a realizzare gli obiettivi programmatici indicati dai documenti di programmazione economica e finanziaria.

Per quanto sopra riportato il processo per la formulazione del Budget a disegno di legge di bilancio prevede che le Amministrazioni:

inseriscano le previsioni degli anni persona, di costo e la riconciliazione in coerenza con gli stanziamenti a legislazione vigente;

aggiornino, prima della presentazione alle Camere del Disegno di legge di bilancio, le previsioni di costo inserite e provvedano alla relativa riconciliazione con i dati finanziari in considerazione delle disposizioni della manovra.

Il vasto processo di riforma della contabilità e della finanza pubblica, avviato dalla legge n. 196 del 2009, prevede, tra l'altro, l'introduzione delle azioni (art. 25-*bis*), che costituiscono un livello di dettaglio dei programmi di spesa che specifica ulteriormente la finalità della spesa rispetto a quella individuata in ciascun programma.

Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha avviato nel 2020 un vasto programma di innovazione digitale, denominato InIt, finalizzato alla realizzazione di un unico sistema informatico integrato a supporto dei processi amministrativo-contabili, in coerenza con le recenti riforme della contabilità pubblica,



concepito secondo la logica di tipo ERP (Enterprise Resource Planning). Con la circolare RGS n. 1/2021 è stato stabilito il passaggio di tutte le registrazioni di contabilità economico-patrimoniale ed analitica sul nuovo sistema InIt. Pertanto, a partire dalla fase di revisione del budget per l'anno 2021, tutti gli adempimenti di contabilità economico-analitica saranno effettuati esclusivamente sul nuovo sistema InIt.

Le previsioni economiche, inoltre, saranno formulate avendo come riferimento le strutture organizzative esistenti al momento dell'ultima rilevazione dell'anno 2021. Si invitano, pertanto, le Amministrazioni che sono oggetto di provvedimenti di riorganizzazione a concordare tempestivamente con l'Ispettorato generale del bilancio le modifiche alle strutture contabili da utilizzare per la previsione dei costi 2022-2024.

Come per le precedenti rilevazioni, l'inserimento delle previsioni quantitative del personale è effettuato un'unica volta sul sistema di contabilità economica per poi affluire automaticamente, dopo le integrazioni necessarie a ricondurre le previsioni economiche (anni persona che si prevede di utilizzare) a quelle finanziarie (anni persona che si prevede di pagare), al Sistema conoscitivo del personale (SICO), pur tenendo conto di quanto specificato nelle successive note tecniche n. 1 e n. 3.

A partire dal **21 giugno 2021**, le Amministrazioni procederanno, nel sistema InIt, preliminarmente all'inserimento dei dati quantitativi del personale e, successivamente, all'inserimento dei costi del triennio di riferimento. Dopo l'acquisizione dei dati del bilancio finanziario di previsione a legislazione vigente, i referenti dei Centri di responsabilità delle Amministrazioni potranno procedere con la riconciliazione dei costi con gli stanziamenti di bilancio.

Le eventuali modifiche da apportare alle previsioni economiche in considerazione della Sezione I del Disegno di legge di bilancio saranno effettuate dalle Amministrazioni dopo l'acquisizione dei dati finanziari definitivi.

Si rinvia alla Nota tecnica n. 3 per indicazioni più puntuali sulla formulazione delle previsioni economiche e per il calendario dettagliato degli adempimenti.

In seguito all'approvazione parlamentare della legge di bilancio 2022-2024, le Amministrazioni procederanno all'aggiornamento delle previsioni del Budget economico a Disegno di legge di bilancio e della relativa riconciliazione secondo le modalità e le tempistiche riportate nella Nota tecnica n. 3.

### ***2.10 Disposizioni della legge 196/2009 di recepimento della direttiva 2011/85/UE: interpretazioni autentiche***

Alla luce degli elementi informativi richiesti dalla Commissione europea sul recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva 2011/85/UE, di cui si è dato conto nell'ambito del Rapporto sullo stato di attuazione della Riforma della contabilità e finanza pubblica (paragrafo I.4) allegato al Documento di economia e finanza 2021, si ribadiscono, di seguito, le specifiche interpretative delle disposizioni di interesse contenute nella legge 196 del 2009.

1. Articolo 10-*bis*, comma 1: la disposizione individua i contenuti della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (NADEF). Essendo la NADEF il documento con cui si aggiornano i contenuti del Documento di economia e finanza (DEF), tale aggiornamento è da intendersi riferito anche al confronto con le previsioni macroeconomiche e di bilancio della Commissione e alle analisi di sensitività disposti al comma 2, rispettivamente alle lettere *c-bis*) e i), dell'articolo 10 della legge 196/2009. Vale quindi anche per la NADEF quanto previsto all'articolo 4, commi 1 e 4, della direttiva 2011/85/UE.
2. Articolo 10, comma 2, lettera h): la disposizione stabilisce che nella prima sezione del DEF siano riportate, fra l'altro, le previsioni di finanza pubblica di lungo periodo e gli interventi che si intende adottare per garantirne la sostenibilità. Tale previsione normativa si deve intendere come pienamente corrispondente a quanto disposto dall'articolo 9, comma 2, lettera d) della direttiva 2011/85/UE, quindi inclusiva anche della valutazione dell'impatto delle politiche previste sulla sostenibilità delle finanze pubbliche.
3. Articolo 31-*bis*: quanto riportato all'articolo 31-*bis* in materia di fondi che non rientrano nei bilanci ordinari è da intendersi come pienamente rispondente a quanto disposto dall'articolo 14, comma 1, della direttiva 2011/85/UE, in particolare per quanto concerne l'obbligo di pubblicazione di dati ed informazioni.

### ***2.11 Allegato conoscitivo relativo alle gestioni fuori bilancio***

L'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 54 - in attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 2011/85/UE, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri, introducendo l'articolo 31-*bis* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, prevede, al comma 2, che, per il bilancio dello Stato, le informazioni inerenti ai fondi che non rientrano nei bilanci ordinari, siano rese disponibili mediante un allegato conoscitivo al disegno di legge di bilancio per ciascuno stato di previsione della spesa dei Ministeri interessati, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 gennaio 2015 ha approvato lo schema di «allegato conoscitivo» al disegno di legge di bilancio mediante il quale esporre, annualmente e per ciascuno stato di previsione, le informazioni inerenti alle gestioni operanti su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria centrale, nonché quelle che si avvalgono di conti correnti bancari o postali, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 54.

Per il disegno di legge di bilancio 2022-2024, le Amministrazioni sono tenute a verificare il contenuto dell'allegato conoscitivo pubblicato lo scorso anno (che si riporta in allegato alla Nota tecnica n. 1), soprattutto con riferimento all'elenco delle gestioni da considerare, proponendo l'inserimento di gestioni finora non incluse e provvedendo ad aggiornare, ove necessario, le informazioni relative a quelle già incluse. Si rileva che le gestioni oggetto dell'allegato sono quelle alimentate unicamente da risorse del bilancio dello Stato, escludendo pertanto i conti sui quali sono gestite risorse di provenienza mista (ossia dallo Stato e da altri soggetti, inclusa l'Unione Europea), nonché quelli su cui sono gestite somme di titolarità di enti non

compresi nel bilancio dello Stato, quale ad esempio la PCM. Sono altresì da non considerare i conti destinati alla gestione dei proventi dello Stato.

A tal fine si rappresenta che particolare attenzione deve essere rivolta alle gestioni operanti su conti correnti postali e bancari, per i quali è stato attivato, presso le Amministrazioni dello Stato, il monitoraggio ai sensi dell'articolo 44-*quater* della legge n.196 del 2009. Si segnala che con la circolare RGS del 7 dicembre 2018, n. 32, a cui si rinvia, questo Dipartimento ha fornito indicazioni aggiornate sull'attuazione degli adempimenti previsti dal predetto articolo 44-*quater*, anche alla luce dell'entrata in funzione del portale COAS, che consente, tra l'altro, l'inserimento diretto dei dati da parte dei soggetti titolari dei conti.

Le Amministrazioni potranno individuare le gestioni riconducibili all'ambito di applicazione dell'allegato conoscitivo in discorso all'interno dell'ambito più ampio, costituito dai conti per i quali effettuano la rendicontazione ai sensi del comma 5 dell'articolo 44-*quater* sopra richiamato. Con riferimento alle gestioni presso il sistema bancario o postale, è necessario fornire anche i dati sulle giacenze (che devono essere coerenti con quelli eventualmente rendicontati ai sensi dell'articolo 44-*quater*), dati che, per i conti di tesoreria, sono invece reperiti direttamente dalla Ragioneria Generale dello Stato tramite il proprio sistema informativo.

Ai fini di una più puntuale identificazione dei conti bancari e postali, si richiede alle amministrazioni di indicare gli IBAN di riferimento, integrando a tal fine la colonna "N° conto di tesoreria, contabilità speciale o conto bancario/postale".

Al fine degli adempimenti di cui sopra ogni Amministrazione riceverà, per il tramite dell'Ufficio centrale del bilancio, un unico file Excel contenente una tabella precompilata, laddove possibile, sulla base dei dati forniti per il precedente esercizio.

Le Amministrazioni dovranno aggiornare/integrare le informazioni e restituire agli Uffici centrali del bilancio un unico file excel entro il **23 luglio 2021**. Gli stessi Uffici centrali del bilancio avranno cura di validare il contenuto del file e di inviarlo all'Ispettorato generale del bilancio attraverso l'apposito indirizzo di posta elettronica [rgs.rapporticonbilancisti@mef.gov.it](mailto:rgs.rapporticonbilancisti@mef.gov.it), entro e non oltre il **30 luglio 2021**.

### ***2.12 Allegato sull'aiuto pubblico allo sviluppo (APS)***

Il comma 1 dell'articolo 14 della legge 11 agosto 2014, n. 125, recante "Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo", prevede che, in apposito allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, siano indicati tutti gli stanziamenti, distinti per ciascuno stato di previsione della spesa dei singoli Ministeri, destinati, anche in parte, al finanziamento di interventi a sostegno di politiche di cooperazione allo sviluppo, il cd. Aiuto Pubblico allo Sviluppo (APS). L'APS è la misura chiave utilizzata in quasi tutti gli obiettivi di aiuto e nelle valutazioni delle prestazioni di aiuto ed è definibile come l'insieme dei trasferimenti di denaro pubblico a un paese in via di sviluppo o ad un'organizzazione internazionale che si occupa di sviluppo internazionale, inclusi i doni e i crediti di aiuto concessionali.

A tal fine, si rende necessario raccogliere indicazioni puntuali sui capitoli e piani gestionali del bilancio che recano risorse destinate al sostegno delle politiche di cooperazione allo sviluppo secondo le modalità illustrate nella Nota tecnica n. 4.

Gli stanziamenti a legislazione vigente integrati dalle proposte pervenute dalle Amministrazioni saranno coordinate dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in un quadro di sintesi che consenta di valutare la coerenza del complesso degli interventi indicati con i vincoli aggregati di finanza pubblica.

\*\*\*\*\*

Come evidenziato in precedenza, nella presente Circolare si fa rinvio alle Note tecniche a corredo della stessa, per approfondimenti tematici e per fornire i criteri generali per l'impostazione e la compilazione dei documenti di bilancio, con gli opportuni elementi informativi in ordine agli adempimenti da porre in essere da parte delle Amministrazioni e la relativa tempistica. A seguire si fornisce un'elencazione delle note tecniche, unitamente ai principali contenuti di ciascuna di esse.

**Nota tecnica n. 1. – Bilancio di previsione per l'anno 2022 e per il triennio 2022 – 2024** – Fornisce i criteri generali per l'impostazione delle previsioni di bilancio, dando ragguagli sulle facoltà delle Amministrazioni in materia di flessibilità di bilancio e descrivendo il processo di formazione del bilancio, con il calendario degli adempimenti, realizzando focus specifici su particolari attività tra cui, come di consueto, quello sulla predisposizione dei documenti previsionali per quanto riguarda le spese di personale.

**Nota tecnica n. 2. – Linee guida per la compilazione delle Note Integrative per il triennio 2022-2024** – Fornisce criteri ed indicazioni per la predisposizione della Nota integrativa che accompagna ciascuno stato di previsione del bilancio dello Stato al fine di fornire un supporto alla programmazione dell'impiego delle risorse pubbliche, nonché uno strumento per illustrare, in relazione ai programmi di spesa, i criteri di formulazione delle previsioni, gli obiettivi da raggiungere e gli indicatori idonei alla loro misurazione.

**Nota tecnica n. 3 – Formulazione del Budget triennale 2022-2024** – Offre indicazioni per la predisposizione del budget dei costi allegato a ciascuno stato di previsione e del prospetto di riconciliazione delle previsioni economiche con quelle finanziarie, da redigere dai titolari dei Centri di Responsabilità amministrativa per coordinare le previsioni economiche annuali effettuate dai centri di costo sottostanti.

**Nota tecnica n. 4 – Spese di aiuto pubblico allo sviluppo (APS)** – Fornisce il quadro di riferimento per l'individuazione delle spese previste per l'aiuto pubblico allo sviluppo, la tipologia di voci di spesa da includere e/o escludere e la metodologia da seguire per la raccolta di informazioni necessarie a predisporre l'apposito allegato.

\*\*\*\*\*

Le Amministrazioni dovranno far pervenire le loro proposte di bilancio secondo il calendario degli adempimenti riportato nelle Note tecniche.

Come di consueto, le Amministrazioni medesime potranno contare sulla fattiva collaborazione degli Uffici centrali del bilancio – e della Conferenza Permanente di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 38 del 1998, – per una puntuale applicazione delle presenti direttive e di quelle di cui alle allegate Note tecniche.

Il Ragioniere Generale dello Stato